

Prot. 150/2008

Bologna, 08 maggio 2008

Alla Presidente
dell'Assemblea Legislativa
Prof. ssa Monica Donini
Sede

MOZIONE

L'Assemblea Legislativa dell'Emilia Romagna,

PREMESSO

Che la legge regionale n. 24 del 09 agosto 2001 nel disciplinare l'intervento pubblico nel settore abitativo, relativamente al Fondo regionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione di cui agli artt. 38 e 39, ha stabilito che la Regione provvede alla definizione dei criteri di riparto tra i Comuni delle risorse del Fondo e le modalità di conferimento delle stesse nonché alla individuazione della quota del concorso finanziario Comunale;

CONSIDERATO

Che con Delibera di Giunta n. 476 del 07 aprile 2008 il Governo Regionale ha definito criteri e riparto per l'erogazione dei contributi ai soggetti rientranti nei requisiti specificati al punto **7. Beneficiari**;

CONSIDERATO ALTRESI'

Che nella surrichiamata Delibera non è previsto alcun contrasto ai casi di morosità dei soggetti rientranti nei requisiti e che, una volta ammessi al contributo i beneficiari che godono di un aiuto di denaro pubblico per rispettare e onorare il canone di locazione del proprio immobile non hanno nessun obbligo di dimostrare di essere in regola con i pagamenti;

EVIDENZIATO

Che nel territorio Regionale sono diversi i casi di morosità anche attestata da pronunce giudiziali di convalida dello sfratto per morosità promosso dal

locatore dove l'inquilino moroso, oltre a non ottemperare al pagamento del canone di locazione pattuito, addirittura percepisce dal proprio comune un contributo per l'affitto;

CONSIDERATO INOLTRE

Che tale fatto è un fenomeno in forte crescita in tutto il territorio Regionale e che il non rispetto di patti sottoscritti crea un danno evidente a chi ha dato in locazione ad uso abitativo il proprio immobile e un improprio utilizzo di denaro pubblico appositamente destinato al sostegno delle esigenze abitative;

VALUTATO

Quindi che è necessario prevedere che fra i soggetti beneficiari debba anche ricomprendersi quale requisito l'essere in regola con il pagamento del canone di locazione pattuito sia anteriormente sia durante il periodo di erogazione dell'aiuto suddetto;

IMPEGNA LA GIUNTA

A modificare la propria delibera n. 476 del 07 aprile 2008 al fine di prevedere una concreta azione di contrasto per tutti quei casi di morosità riguardanti beneficiari del suddetto aiuto finalizzato, integrando la suddetta delibera così come di seguito riportato in neretto :

7. Beneficiari

7.4 Titolarità di un contratto di locazione ad uso abitativo stipulato ai sensi dell'ordinamento vigente al momento della stipula e regolarmente registrato presso l'Agenzia delle Entrate **per il quale sia attestata la regolarità nel pagamento del canone di locazione, con dichiarazione rilasciata dal locatore;**

7.5 dopo il punto b) aggiungere:

La sussistenza delle predette condizioni **e della regolarità nel pagamento del canone** deve essere certificata dal rappresentante legale della Cooperativa assegnate;

9. Entità del contributo reale

9.3 Non si procede alla erogazione del contributo altresì nel caso in cui il soggetto avente diritto non provveda ad esibire una dichiarazione del locatore, o del legale rappresentante della cooperativa assegnate, che attesti l'avvenuto regolare pagamento dei canoni di locazione e delle altre somme dovute in forza del rapporto contrattuale fino alla data della effettiva erogazione del contributo. In assenza di tale dichiarazione la erogazione resterà sospesa per giorni trenta. In caso

di mancata produzione dell'attestazione nel termine predetto, il contributo non sarà erogato e l'ammissione al contributo viene definitivamente revocata.

Luca Bartolini